

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Cessioni di animali vivi della specie bovina e suina: invariate le percentuali di compensazione applicabili per il 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il **DM 29.3.2019**, pubblicato sulla G.U. 4.6.2019 n. 129, **ha prorogato per il 2019 le percentuali di compensazione IVA** previste dal DM 26.1.2016 **per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina**. Anche per l'anno 2019, dunque, le percentuali sono fissate nelle seguenti misure: i) **7,65% per i bovini** (compreso il genere bufalo); ii) **7,95% per i suini**. L'art. 1 co. 506 della L. 205/2017 ha previsto la **possibilità di disporre l'innalzamento fino alla misura massima del 7,7% per i bovini e dell'8/% per i suini**, con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020. Tuttavia, l'aumento non può comportare minori entrate per un ammontare superiore a 20 milioni di euro annui. In considerazione di tale limite, il DM 29.3.2019, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, **conferma le percentuali già valide per l'anno 2018**, prevedendone l'applicazione **con decorrenza dall'1.1.2019**. Si ricorda che le percentuali di compensazione sono **utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72** per determinare in modo forfetario la detrazione dell'imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli.

Regime speciale iva per i produttori agricoli

L'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, **prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA** per le **cessioni di prodotti agricoli e ittici** di cui alla Tabella A, Parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, **laddove effettuate da produttori agricoli**.

Osserva

Nell'ambito di tale regime **l'imposta relativa alle suddette cessioni può essere detratta** in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, **così come previste dai relativi decreti ministeriali** (DM 12.5.92, DM 30.12.97 e DM 23.12.2005, cui si aggiungono le disposizioni del DM 26.1.2016, come modificato dal DM 27.1.2017 e da ultimo dal D.M. 2.2.2018).

L'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, **le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti. L'ammontare della detrazione, invece, è calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite** (fanno eccezione i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).

Osserva

In base a tale meccanismo, **quanto più sono elevate le percentuali di compensazione** e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, **tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.**

Ipotizzando che nel periodo di riferimento il produttore agricolo abbia effettuato solo cessioni di bovini vivi per 30.000,00 euro, con IVA (10%) pari a 3.000,00 euro, l'imposta detraibile nel periodo sarà pari a 2.295,00 euro (7,65% di 30.000,00 euro); pertanto, l'imposta dovuta sarà pari a 705,00 euro.

Produttori agricoli esonerati e conferimenti nei confronti delle cooperative

In alcuni casi, **le percentuali di compensazione non sono utilizzate per determinare l'ammontare forfetario della detrazione IVA**, bensì per **determinare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti agricoli**. Si tratta:

- delle **cessioni effettuate da produttori agricoli** esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- dei **conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci** nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

Osserva

I produttori agricoli che, in presenza dei requisiti, si avvalgono dello speciale regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 **applicano**, infatti, **l'imposta in misura pari alle percentuali di compensazione** corrispondenti ai prodotti ceduti. In tal caso, tuttavia, **l'obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti**, per cui è onere di questi ultimi emettere autofattura indicandovi la relativa imposta, **determinata in base alle percentuali di compensazione**.

Analogamente, **per il conferimento di prodotti agricoli** effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, **non si applicano le normali aliquote proprie dei prodotti ceduti**, bensì le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Ciò, tuttavia, a condizione che **entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale** ex art. 34 del DPR 633/72.

Osserva

Se uno dei **due soggetti coinvolti opera in regime ordinario**, l'IVA sul conferimento deve essere determinata applicando l'aliquota ordinariamente prevista.

Produttori agricoli in regime IVA ordinario

Le percentuali di compensazione non sono utilizzate dai produttori agricoli che, pur in presenza dei requisiti per avvalersi dei regimi IVA speciali previsti dall'art. 34 del DPR 633/72, **optano per l'applicazione del regime IVA ordinario** ai sensi dell'art. 34 co. 11 del medesimo decreto.

Le percentuali di compensazione **sono rilevanti anche ai fini della rettifica della detrazione IVA in caso di mutamento del regime di detrazione**, ossia:

- ➔ **in caso di passaggio dal regime IVA speciale a quello ordinario;**
- ➔ **in caso di revoca del regime ordinario e rientro nel regime IVA speciale.**

Osserva

Ai sensi dell'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72, la **rettifica è eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati** al momento del passaggio al nuovo regime e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

Ai fini della rettifica **occorre applicare sul valore normale dei prodotti agricoli e ittici** in giacenza alla data del 31 dicembre le **percentuali di compensazione vigenti alla medesima data** (cfr. C.M. 24.12.97 n. 328 e C.M. 19.6.98 n. 154). L'importo risultante è:

- ➔ **detraibile in caso di passaggio dal regime IVA speciale al regime ordinario;**
- ➔ **a debito in caso di passaggio dal regime ordinario al regime speciale.**

Le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di bovini e suini

L'art. 1 co. 506 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità di innalzare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, **le percentuali di compensazione IVA** applicabili alle **cessioni di animali vivi della specie bovina e suina**, purché gli aumenti non comportino minori entrate in misura superiore a 20 milioni di euro annui.

Osserva

La misura ha lo scopo di **agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli** di cui all'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, aumentando l'ammontare della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate.

Nello specifico, la norma prevede che le percentuali possono essere aumentate fino alla misura massima del **7,7% per le cessioni di bovini e dell'8% per le cessioni di suini**.

Osserva

A regime, tali **percentuali** sono fissate, rispettivamente, nella misura del **7%** (DM 30.12.97) e del **7,3%** (DM 23.12.2005).

L'attuazione dell'art. 1 co. 506 della L. 205/2017 è demandata, però, ad appositi **decreti ministeriali** da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Osserva

Per il 2016, con il DM 26.1.2016, è stato disposto un **innalzamento di 0,65 punti percentuali**. Tale incremento **è stato poi prorogato**:

- **per il 2017**, con il DM 27.1.2017;
- **per il 2018**, con il DM 2.2.2018

Le percentuali di compensazione applicabili nel 2019

L'aumento delle suddette percentuali di compensazione viene ulteriormente prorogato dal DM 29.3.2019. Pertanto, anche per l'**anno 2019**, le percentuali in esame sono fissate nelle seguenti misure:

- **7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina** (compresi gli animali del genere bufalo);
- **7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina**.

Osserva

In considerazione del limite di spesa stabilito dalla legge di bilancio 2018, **non è stato previsto un ulteriore incremento delle stesse**, fino al limite massimo ammissibile (rispettivamente, del 7,7% e dell'8%).

Si precisa che per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina di cui al n. 2 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, la **percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%** (DM 23.12.2005).

Efficacia delle nuove disposizioni

Ai sensi dell'art. 2 del DM 29.3.2019, la **proroga dell'aumento delle percentuali di compensazione IVA** per le cessioni di bovini e suini vivi **ha efficacia retroattiva**, dall'1.1.2019. Pertanto, le **percentuali in argomento sono applicabili alle operazioni effettuate a partire da tale data** e fino al 31.12.2019. Occorre, a tal fine, **fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni**, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Osserva

Si ricorda, tuttavia, che per i **conferimenti di prodotti agricoli e ittici dai soci** (operanti in regime speciale) alle cooperative e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il **momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato**, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata.

Poiché il decreto ha lasciato invariate le misure delle percentuali, confermando quelle valide per il 2018, i **produttori agricoli dovrebbero aver applicato**, già nei primi cinque mesi del 2019, **le percentuali di compensazione poi confermate con il DM 29.3.2019**. In tal caso, stante l'efficacia retroattiva delle disposizioni, **non potranno essere soggetti a sanzioni**. Tuttavia, nell'ipotesi in cui **gli operatori abbiano applicato**, erroneamente, **percentuali di compensazione inferiori** rispetto a quelle successivamente definite, **dovranno effettuare le necessarie rettifiche**.

Osserva

Conseguentemente, nel caso dei produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 co. 1 del DPR 633/72, che abbiano operato la detrazione IVA in misura inferiore a quella spettante, la differenza tra

l'imposta versata e l'imposta dovuta potrà essere recuperata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020). Invece, nel caso di cessioni effettuate da produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, con **applicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta**, occorrerà che il cessionario **emetta una nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti